



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

Prot. 63964 del 18/6/2019.

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

Al Segretario Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: TAR Lazio – Sezione 1° - Comune di Pisa c/ Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Liquidazione spese processuali come da sentenza n. 4581/2019 – importo € 3.450,00 compresi accessori come per legge. (60A09)

Soggetto creditore:

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze
Avvocatura dello stato – P.I.: 80224030587
Sede di Roma IBAN: IT60B0100003245348010351801;

Importo complessivo del debito: € 3.450,00

	di cui: €	3.000,00=	spese processuali
	€	450,00=	spese generali 15%
Totale spese legali	€	3.450,00=	

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

x art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- Con ricorso nrg 745/2010 l'Ente ricorreva avanti alla TAR Lazio, sezione 1°, contro il Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ottenere l'accertamento del diritto del Comune di Pisa al rimborso integrale di tutte le somme anticipate, per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 della L. n. 362/41 per un importo totale di € 4.650.420,00 a titolo di capitale, oltre interessi legali, per il mantenimento e il funzionamento degli uffici giudiziari previo annullamento dei decreti interministeriali con i quali sono stati stabiliti i rimborsi per le dette annualità;
- Con sentenza n. 4581/2019 il TAR Lazio, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile condannando l'Ente al pagamento delle spese processuali per complessive € 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☐ non si ravvisano profili di responsabilità;
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità: _____

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente


- Relazione dell'Avvocatura civica
- sentenza n. 4581/2019 TAR Lazio
- conteggio spese

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 18/6/2019

IL DIRIGENTE P.T.
Dott.ssa Laura Tanini



COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

Via della Scuola n. 12

56127 PISA

RELAZIONE

OGGETTO: TAR Lazio – Sezione 1° - Comune di Pisa c/ Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Liquidazione spese processuali come da sentenza n. 4581/2019

L'art. 1 della legge n. 392/41 stabiliva che “sono obbligatorie per i comuni le spese (manutenzione, illuminazione, riscaldamento etc) necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari”, a fronte di tali spese detta legge prevedeva che lo Stato versasse un contributo ai comuni.

Il Comune di Pisa trasmetteva regolarmente il proprio rendiconto delle spese presentando richiesta di rimborso ma il Ministero provvedeva ad effettuare i rimborsi dovuti non rispettando i termini previsti dal DPR n. 187/98, e mai in maniera integrale. Conseguentemente, il Comune di Pisa avviava un giudizio nei confronti del Ministero avanti al Giudice civile che non esaminava il merito della questione ma accoglieva l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sollevata dal Ministero della Giustizia e demandando la risoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Conseguentemente il Comune di Pisa proponeva ricorso, notificato il 11/1/2010, nei confronti del Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, avanti al TAR Lazio per vedere riconosciuto il proprio diritto al rimborso integrale di tutte le somme anticipate, per il mantenimento

e il funzionamento degli uffici giudiziari, relative agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 della L. n. 362/41 per un importo totale di € 4.650.420,00 a titolo di capitale, oltre interessi legali e per la condanna alla corresponsione delle somme dovute impugnando, altresì, i decreti interministeriali di rideterminazione dei contributi dovuti ai Comuni per spese sostenute, per gli uffici giudiziari, spese anticipate anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Il Tar Lazio osserva che sono obbligatorie per i comuni – L. n.392/1941 - le spese per i locali sede di uffici giudiziari (affitti, manutenzione, illuminazione, riscaldamento ecc.) e che sarà corrisposto dallo Stato a tali comuni un contributo annuo alle spese medesime. Ma, precisa il giudice amministrativo, la parola “contributo” esclude la configurabilità del diritto dei comuni alla restituzione integrale delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari.

L'ente comunale, inoltre, a detta del Tar Lazio, per giustificare un totale rimborso da parte dello Stato, avrebbe dovuto evidenziare l'incidenza concreta dell'importo speso per gli uffici giudiziari sul bilancio complessivo dell'ente.

Con sentenza n. 4581/2019 il TAR Lazio si pronunciava definitivamente sul ricorso, in parte respingendolo ed in parte dichiarandolo inammissibile condannando, altresì, il Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali, per un totale di € 3000,00 oltre accessori di legge.

Si chiede, quindi, il riconoscimento della somma dovuta per le spese processuali a titolo di debito fuori bilancio.

Il funzionario

Avv. Giuseppina Gigliotti



C. T. 1497/10
AW. PALATIELLO

Pubblicato il 09/04/2019

N. 04581/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 745 del 2010, proposto da
Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Caponi, Gloria Lazzeri,
Giuseppina Gigliotti e Benito Panariti, elettivamente domiciliato in
Roma, via Celimontana, 38, presso lo studio dell'avv. Benito Panariti;

contro

Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Ministero dell'economia
e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto del Comune di Pisa al rimborso integrale di tutte le somme
anticipate per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 in
adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 l. 392/41, oltre interessi

URGENTE

legali, da quantificarsi dalla data di effettivo esborso delle somme come documentate, ovvero, in subordine, dalla data di invio dei rendiconti, ovvero, in ulteriore ipotesi subordinata, dalle scadenze stabilite dal d.P.R. 187/98, con rivalutazione monetaria

e per

l'annullamento

del decreto interministeriale di rideterminazione dei contributi dovuti ai Comuni per spese sostenute per gli uffici giudiziari – spese anticipate anno 2003. Decreto 27/11/2006, con allegata relazione illustrativa sui criteri adottati;

del decreto interministeriale del 10/12/2007 - spese 2004, con allegata relazione illustrativa;

del decreto interministeriale dell'11/03/2009 di rideterminazione dei contributi, decorrenza 1/1/2006 (spese 2005);

del decreto interministeriale del 29/09/2009, di rideterminazione dei contributi da corrispondere ai comuni per le spese sostenute per il mantenimento e il funzionamento degli uffici giudiziari nell'anno 2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il comune di Pisa agisce per l'accertamento del suo diritto al rimborso

integrale di tutte le somme anticipate, in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 l. 392/41, per il mantenimento e il funzionamento degli uffici giudiziari per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, da pronunciarsi previo annullamento dei decreti interministeriali con i quali sono stati stabiliti i rimborsi per le annualità 2003, 2004, 2005 e 2006.

Rilevata, in via preliminare la sussistenza, in materia, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il Comune ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:

A. Violazione di legge, con riferimento all'art. 1 della legge n. 392/1941 e agli artt. 5, 114, 117 e 119 della Costituzione.

B. Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere e violazione dell'art. 97 della Costituzione, anche sotto il principio di imparzialità dell'amministrazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione del principio di leale collaborazione tra enti.

Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, costituiti in giudizio, hanno chiesto la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e infondato.

All'udienza pubblica del 27 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa erariale nella memoria depositata il 23 febbraio 2019.

L'eccezione è infondata.

Come rilevato dalle Sezioni unite della Cassazione civile, nella sentenza

n. 15151 del 20 luglio 2015, sussiste, in materia di rimborso ai comuni delle spese anticipate per la gestione degli uffici giudiziari, la giurisdizione del giudice amministrativo alla luce del tradizionale criterio discrezionale fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo o interesse legittimo).

In proposito, il giudice della giurisdizione ha osservato come *“l'esclusione di un diritto soggettivo dei comuni all'integrale rimborso delle spese sostenute”, discendente dal tenore letterale dell'art. 2 della legge n. 392/1941, e “l'autoritativa determinazione del quantum del contributo ad opera dello Stato Amministrazione, costituiscono, in funzione dell'ordinario canone basato sulla natura della situazione giuridica fatta valere, sintomi inequivoci della devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie aventi ad oggetto il rimborso delle spese in rassegna”*.

Va del pari respinta la richiesta subordinata di inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva, atteso che l'impugnativa riguarda, quantomeno nella parte demolitoria, più decreti interministeriali.

Può dunque passarsi all'esame dei due motivi di ricorso, con i quali parte ricorrente, rappresentata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 392/1941, ove interpretato nel senso di prevedere un rimborso solo parziale delle spese sostenute dai Comuni per il mantenimento e il funzionamento degli uffici giudiziari, lamenta il mancato rimborso integrale delle spese anticipate.

La prospettazione non può essere condivisa

Dispone, infatti, l'art. 1, comma 1, della legge n. 392 del 1941, vigente fino al 30 agosto 2015 e dunque applicabile ai fatti di causa, che sono obbligatorie per i comuni *“... 2) le spese necessarie per i locali ad uso degli*

Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici”.

Ai sensi del successivo art. 2, poi, “Le spese indicate nell'art. 1, sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge”.

Come rilevato pure dalla Cassazione nella decisione sopra richiamata in punto di giurisdizione, l'espressione “contributo” esclude la configurabilità di un diritto dei comuni alla restituzione integrale delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari, mentre la concreta determinazione degli importi rimborsati è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione (cfr. Cassazione civile, sezioni unite n. 15151/2015, cit.).

La natura parziale del rimborso non è venuta meno a seguito delle disposizioni di legge che regolano la ripartizione delle funzioni tra lo Stato le Regioni e gli altri enti locali (in particolare le leggi 142/1990 e 59/1997, genericamente richiamate dal ricorrente), risultando per contro confermata in disposizioni successive (artt. 1 e 2 del d.P.R. 187/1998 e art. 8 d.lgs. 155/2012).

In particolare il d.P.R. n. 187/1998, nel disciplinare il procedimento per la liquidazione del contributo, prevede l'erogazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, di un anticipo del 70% di quanto corrisposto nell'anno precedente, e, in seguito ed entro il 30 settembre, la corresponsione del saldo, previo parere della competente commissione di manutenzione.

La rata di saldo, poi, è determinata tenendo conto, oltre che delle spese sostenute dai comuni e valutate dalle Commissioni di manutenzione competenti per territorio, degli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, così che la percentuale di rimborso delle spese anticipate varia di anno in anno.

Per quanto riguarda le annualità oggetto del ricorso la percentuale delle spese rimborsate, secondo quanto indicato dalla difesa erariale e non contestato dalla ricorrente, ha raggiunto la misura del 95%, per gli anni 2002, 2003 e 2004, del 90,49% per l'anno 2005, del 82,3 % per l'anno 2006 e del 86,17% per l'anno 2007.

Quanto alla legittimità costituzionale della previsione, la stessa risulta già affermata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.150 del 27/06/1986, sulla base di argomentazioni non *“incrinat[e] dalle successive modifiche apportate alla Costituzione in tema di autonomie locali”* tenuto conto, in particolare, *“della non assoluta estraneità delle spese in oggetto a specifici interessi della comunità locale”* (Cassazione civile, sezioni unite n. 15151/2015, cit.).

Né ricorrono i profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente con riferimento alla asserita violazione degli art. 5, 114, 117, 119 e 97 della Costituzione, che stabiliscono, rispettivamente, il principio dell'autonomia degli enti locali, il principio dell'autonomia finanziaria e di spese dei comuni, il principio della competenza esclusiva statale in materia di *“ordinamento civile e penale”* e il principio di buon andamento dell'amministrazione e di leale collaborazione tra enti. Osserva in proposito il Collegio come, anche aderendo alla prospettata riconducibilità allo Stato centrale delle spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, la mera previsione, in capo allo Stato, di un obbligo di corresponsione di un contributo (in luogo di un integrale

rimborso), non è di per sé idonea a concretizzare la paventata lesione all'autonomia finanziaria degli enti territoriali.

La disposizione, infatti, nulla dice in ordine all'entità del contributo, tanto che per un lungo periodo (incluso quello oggi in contestazione) lo stesso è stato tale da coprire in massima parte l'importo anticipato dai Comuni, cosicché la pronuncia di incostituzionalità invocata dovrebbe essere formulata in termini dubitativi, essendo il basso importo del contributo una mera eventualità, ancorata ad evenienze, di fatto e di diritto, estranee alla struttura della norma (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 13 luglio 2017, nn. 8368, 8370, 8374 e 8376).

E infatti, non tutti i tagli alla finanza locale integrano automaticamente lesione delle attribuzioni e dell'autonomia comunale.

Come recentemente rilevato dalla Corte costituzionale, agli enti locali non può essere assicurata *“una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell'autonomia finanziaria”* (sentenza 24 luglio 2015, n. 188).

Ne consegue che il radicale contrasto tra la previsione di ridimensionamento dei trasferimenti statali e i principi costituzionali in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali ricorre solo nel caso in cui la disposizione censurata è tale da rendere *“impossibile all'ente lo svolgimento delle sue funzioni”* (nello stesso senso, Corte Costituzionale, 23 giugno 2016, n. 151, che ha ritenuto l'infondatezza di una questione di costituzionalità proposta da una Regione avverso la disposizione che stabiliva la riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2015, rilevando come le censure proposte non avevano adeguatamente dimostrato che l'intervento normativo avesse dato luogo ad una insufficienza complessiva dei mezzi finanziari a

disposizione dei comuni e precisando come le riduzioni di risorse non comportano la lesione delle funzioni amministrative comunali o dell'autonomia finanziaria, laddove *“esse non rendano inadeguato il finanziamento delle sue funzioni ed eccessivamente difficile il loro svolgimento”*).

Il principio di corrispondenza tra esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari, da una parte, e disponibilità di risorse, dall'altra, è, in conclusione non assoluto, ma tendenziale.

Il ricorso non dimostra (né compiutamente allega) che la riduzione abbia prodotto, con riferimento alla generalità dei destinatari della disposizione, un “vulnus” all'autonomia finanziaria, tale da comportare la menzionata impossibilità di svolgimento delle funzioni istituzionali dei detti enti territoriali.

Per completezza deve osservarsi come tale dimostrazione di impossibilità di funzionamento non è stata fornita neppure con specifico riferimento al Comune ricorrente, che ha rappresentato solo la differenza tra importi sostenuti e rimborsi prospettati, senza tuttavia evidenziare l'incidenza concreta di tale importo sul bilancio complessivo dell'ente.

Va infine rilevata l'inammissibilità dell'azione di accertamento.

L'azione è infatti inammissibile per le annualità 2003, 2004, 2005 e 2006, in quanto si è in presenza di interessi legittimi oggetto di provvedimenti espressi, ciò che esclude la ricorrenza dei presupposti per l'esperibilità dell'azione di accertamento autonomo, proponibile nei soli casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, la detta azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente (sui presupposti necessari per l'esperibilità dell'azione, cfr., da ultimo, T.A.R. Marche, 25 ottobre 2018, n. 693, con ampi richiami giurisprudenziali).

L'azione è altresì inammissibile con riferimento alle annualità 2002 e 2007, per le quali la parte non menziona l'esistenza di un provvedimento espresso di liquidazione, atteso che la quantificazione del rimborso avrebbe dovuto essere richiesta nelle forme del ricorso avverso il silenzio inadempienza, in considerazione del fatto che la soddisfazione dell'interesse della parte deve essere comunque intermediata, alla luce di quanto sopra osservato, dall'esercizio di un potere amministrativo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il comune ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in totale in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti, nei confronti dei tre ministeri costituiti e in parti uguali,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente FF

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

Dichiarazione di conformità

Ai sensi degli artt. 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 *decies* e 16 *undecies* del DL n. 179/2012, nonché dell'art. 136, comma 2 *ter*, del D. Lgs. 104/2010, si dichiara che la seguente copia analogica, tratta con modalità telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico, reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale, è conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.

Roma, Venerdì 10 maggio 2019

AVVOCATO DELLO STATO

Giovanni Palatelli

Giovanni Palatelli



Avvocatura Generale dello Stato
Via del Portoghesi, 12 00186 Roma
COD.FISC.: 80221030587

RACCOMANDATA

17/06/2019-340960-P
Roma
POSTA CON RIC. RIT.

COMUNE DI PISA

in persona del legale rappresentante pro tempore
Avvocatura Civica - Via della Scuola, 12
56127 PISA (PI)

Oggetto: CT 1497/2010 - COMUNE DI PISA e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DATI ECONOMICI DELLA RICHIESTA

DETTAGLIO

Autonomia giudiziaria: IAR

SENTENZA 4581/2019 del 09.04.2019

A) ONORARI:

- Liquidati dal giudice	3000,00
- Spese generali (ai sensi dell'art. 2, c. 2 DM 55/2014)	450,00
TOTALE ONORARI	3450,00
IMPORTO COMPLESSIVO	3.450,00

Con la sentenza allegata la causa in oggetto e' stata decisa nei termini indicati in dispositivo e con la condanna del destinatario della presente alle spese e competenze del giudizio per l'importo ivi indicato (v. sopra).

Pertanto si rivolge invito al destinatario di questa nota a provvedere al pagamento nel termine di trenta giorni a partire dalla ricezione della presente, mediante bonifico bancario o postale con le modalità di seguito indicate:

SOMMA DI CUI AL PUNTO A): 3.450,00

Capitolo n. 3518 Capo X art. 1 - Sezione Tesoreria Provinciale Roma, IBAN - IT60B 01000 03245 348 0 10 3518 01 - CODICE BIC BITAITRR33

Ove il termine assegnato non venga rispettato questa Avvocatura Generale, successivamente alla notifica della Raccomandata A.R., provvederà all'iscrizione a ruolo del credito ed alla trasmissione della pratica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione forzata, con notevole aggravio di spese.
Si prega di voler indicare nella causale del bonifico gli estremi contenuti nell'oggetto della presente richiesta, ed altresì di trasmettere copia della ricevuta del bonifico al seguente numero di fax: 0668897579, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: tesoreria@avvocaturastato.it



SEGRETARIO GENERALE
AVVOCATO DELLO STATO
Gaetano Caselli

F.TO AVV. G. CASELLI

Per informazioni rivolgersi al numero 066829491
Sentenza allegata

17 GIU. 2019
